

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 GIUGNO 1984

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente VASSALLI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede redigente**

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Negri Antonio, Trantino ed altri, Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri, Bozzi, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

##### **(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 4 e *passim*  
BATELLO (PCI) ..... 10, 17, 18 e *passim*

BENEDETTI (PCI) ..... Pag. 2, 14, 17 e *passim*  
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 24, 25  
GALLO (DC) ..... 7, 8, 10 e *passim*  
LAPENTA (DC), relatore alla Commissione ..... 3, 4, 11 e *passim*  
LIPARI (DC) ..... 11, 12  
MARINUCCI MARIANI (PSI) ..... 27  
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia ... 5, 11, 15 e *passim*  
MARTORELLI (PSI) ..... 8, 14, 16 e *passim*  
VITALONE (PSI) ..... 9, 10, 13 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 11,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (495)**, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Negri Antonio, Trantino ed altri, Ronchi e Russo Franco, Casini Carlo, Onorato ed altri, Bozzi, Felisetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria», d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Negri Antonio, Trantino ed altri; Ronchi e Russo Franco; Casini Carlo; Onorato ed altri; Bozzi; Felisetti ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione sospesa il 21 giugno.

Come ricorderete, è stato distribuito il testo elaborato dalla Sottocommissione. Si era proceduto con l'ausilio del relatore, che ringrazio, alla lettura di tutta la prima parte (fino all'articolo 7) dedicata alla durata della carcerazione preventiva e che doveva essere un contributo ulteriore di informazione nel quadro della relazione che già il senatore Lapenta aveva fornito al termine dei lavori della Sottocommissione.

Oggi, essendo stato fin dalla scorsa settimana distribuito il testo integrale, è chiaro che non procederemo alla lettura degli altri articoli. Vi è però spazio per ulteriori interventi di carattere generale sugli articoli elaborati dalla Sottocommissione; vorrei pregare i colleghi di contenere questi interventi al minimo indispensabile, perchè l'esame di ogni articolo sarà certamente occasione per sollevare molte questioni anche fondamentali.

**BENEDETTI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, conterrò in termini di estrema brevità il mio intervento, che svolgo per esprimere il consenso di larga massima del gruppo comunista alle scelte di fondo e agli orientamenti quali emergono dal testo elaborato dalla Sottocommissione.

La ringrazio, signor Presidente, per quanto ha detto a proposito del nostro collega Ricci, gli riferiremo le graditissime espressioni di solidarietà che a nome suo e della Commissione ha voluto esprimere. Il senatore Ricci è costantemente informato, anche in questa spiacevole circostanza per la sua salute, dei lavori della Commissione e infatti siamo stati in contatto con lui fino a ieri sera. Il collega Ricci ha dato per l'elaborazione del testo un contributo costruttivo e critico che penso mi sia consentito definire non indifferente.

Non ripeterò le cose che del resto il senatore Ricci, intervenendo in sede di discussione generale, aveva detto. Il nostro largo consenso sulle scelte del testo predisposto in sede di comitato ristretto si attesta sulla linea di tendenza di questo provvedimento, che è il superamento o l'inizio del superamento della legislazione di emergenza e anche la rottura di un altro schema tradizionale piuttosto perverso: cioè, se è vero che nel processo, perlomeno nella sua configurazione attuale, la ricerca della prova si concentra soprattutto nella fase istruttoria, è altrettanto vero che la carcerazione preventiva o cautelare, come diremo, viene spesso utilizzata non tanto per evitare l'inquinamento della prova quanto per ricercare la prova al di là dell'inquinamento. La rottura di questo schema è cosa molto importante, un segnale di fondo al quale bisogna dare il giusto valore.

Dette queste cose, pensiamo che in questo ambito siano ancora necessari possibili aggiustamenti, ulteriori sistemazioni del testo. Questo ci predisponiamo a fare avendo informato lo stesso collega Ricci che ci ha espresso il suo rammarico per non poter essere presente. Questo ci apprestiamo a fare presentando alcuni emendamenti che vogliono essere di ulteriore contributo critico costruttivo alla migliore elaborazione del testo. Mi limiterò a fare solo un esempio che riguarda il periodo di *vacatio* peraltro necessario: il provvedimento non può precipitare così nella situazione vigente del processo che tutti conosciamo. Tale periodo è stato previsto in nove mesi nel testo elaborato dalla Sottocommissione; ci sembra che si debba tener conto anche del periodo che di fatto si è consumato da quando la Camera dei deputati ha cominciato a discutere sul disegno di legge. È un tempo parlamentare, non è tempo processuale ma può finire con l'aver incidenza pratica.

Vi ho voluto dire questo perchè sia chiaro che i nostri emendamenti hanno il contenuto di un ulteriore contributo critico costruttivo nell'ambito di un più generale consenso, che ho già voluto esprimere e confermare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ben poco da aggiungere se non ricordare, cosa che anzichè umiliarmi mi esalta, che tutto il dibattito si è svolto alla ricerca di soluzioni unitarie e la sua durata è la migliore testimonianza dello sforzo che ogni parte politica ha compiuto per raggiungere tale scopo.

L'anticipazione del senatore Benedetti di proporre alcuni emendamenti certamente non mi turba e non crea in me stati di reazione nei confronti di chi vorrà, con il contributo della propria personale intelligenza, arricchire ulteriormente il testo di quei perfezionamenti che certamente sono necessari. In linea di principio, però, anticipo la mia opposizione ad ogni forma di modifica sostanziale del testo in quanto mi darebbe la sensazione di aver lavorato invano essendomi allora illuso che la presenza di tutte le parti politiche significasse solo la doverosa riserva di sottoporre il testo finale a quei colleghi che per ogni Gruppo, non facendo parte del Comitato ristretto, non potevano aver espresso il loro parere.

Detto questo, non posso che ripetere, anche per la piccolissima parte che recito come relatore, la necessità che alla conclusione si pervenga - ed è possibile farlo - rapidamente. Sarò un ingenuo, sarò un illuso, ma credo che,

se oggi ci mettiamo al lavoro con buona volontà, entro questa sera il testo può essere licenziato.

Inoltre, tengo a ribadire - e lo ripeto a chi non ha partecipato al comitato ristretto, peraltro, aperto a tutti i contributi ed anzi non sono mancate presenze qualificate di colleghi che, al di là della designazione dei Gruppi, hanno ritenuto di parteciparvi e di questo siamo loro grati - che la mia non è stata una relazione personale in quanto è stata collegiale tutta l'impostazione del dibattito nel quale le tesi si sono intrecciate con molti sofismi e purezze, direi addirittura accademiche che ho molto apprezzato: ed è stato sempre un piacere arrivare poi, dopo tanta teoria, alle concretezze normative.

Potrei dire che mi sono addirittura affezionato ad un testo che è il risultato di un dibattito approfondito e vorrei che adesso la concretezza delle conclusioni ne sigillasse la fine anche e soprattutto perchè all'esterno il disegno di legge è molto atteso. Ho ricevuto infatti anche delle telefonate da parte di giornalisti che volevano sapere a che punto fossimo e quali erano i passaggi salienti del provvedimento; ma io mi sono rifiutato di rispondere proprio perchè non intendo ricevere benemerienze a titolo personale, ma collegiali per l'intera Commissione giustizia e per chi la presiede.

Pertanto, la mia, più che voler essere un fare il punto della situazione, è un'accorata invocazione a che questo disegno di legge venga definitivamente approvato al più presto. Mi dica il Presidente quale criterio metodologico intende seguire, avendomi dispensato dalla continuazione di quella lettura del testo che avevamo iniziato la volta scorsa.

Come i colleghi ricorderanno, eravamo giunti all'esame dell'articolo 7 ed erano state espresse delle riserve sugli articoli 1 e 2 da parte del senatore Vitalone che aveva presentato anche un nuovo testo dell'articolo 3. Inoltre, sull'articolo 4 si erano avuti alcuni momenti di riflessione circa la revoca dell'affidamento con l'interrogativo se dovesse o meno tornare in carcere il minore, mentre, a chiusura del dibattito sull'articolo 7, il Governo si era riservato di esprimere il proprio parere al termine della discussione sull'articolo.

Non mi pare di dover aggiungere altro, vorrei solo sapere se dobbiamo ripartire dall'articolo 8 o dall'articolo 1 riprendendo le considerazioni svolte.

**PRESIDENTE.** La inviterei a fare una brevissima ricapitolazione, sottolineando all'attenzione della Commissione solo qualche punto particolare.

**LAPENTA, relatore alla Commissione.** Ebbene, poichè *repetita iuvant*, ricordo solamente che a proposito dei termini di custodia carceraria abbiamo fissato la riduzione di detti termini e dei tetti autonomi per ciascuna fase entro un limite massimo di carcerazione (articolo 272); che abbiamo disposto l'ininfluenza, ai fini della determinazione della pena, delle aggravanti diverse da quelle ad effetto speciale. A questo proposito, rammento che a qualcuno è venuto in mente che, avendo noi omesso di considerare la recidiva nel testo approvato sulla competenza penale del pretore, sarebbe opportuno un emendamento all'articolo 1 che potrebbe forse evitarci la restituzione da parte della Camera dei deputati del suddetto disegno di legge.

Richiamo, inoltre, l'attenzione dei colleghi sulla previsione della decorrenza dei termini di custodia cautelare anche quando l'imputato è per altro reato detenuto per esecuzione di pena, od internato per misura di sicurezza. È stata fatta poi una previsione molto dettagliata a proposito di una ulteriore diminuzione dei termini per gli imputati minorenni, aspetto questo che stava particolarmente a cuore al senatore Gozzini che, pur non facendo parte del Comitato ristretto, ne ha seguito ugualmente i lavori, e ritengo che tutto il capitolo sui minori sia stato curato nel dettaglio. È stato fissato, inoltre, il prolungamento dei termini, per la sola fase istruttoria, per i reati a finalità di terrorismo, droga eccetera. Sulla disciplina dell'articolo 7 la divisione è diversa da quanto stabilito dalla Camera, infatti noi abbiamo innovato, avendo quella introdotto un sistema diverso; poi abbiamo concordato, all'ultimo momento, di ritornare a quel meccanismo del giudice istruttore. In linea di principio la libertà provvisoria si concede sempre e solo in ben pochi elencati casi in cui rimane inapplicabile la risistemazione dell'istituto degli arresti domiciliari, ivi compresa la materia delle impugnazioni, su cui dovremo soffermarci oggi. Ma credo che sia in quanto a previsioni di contenuto, sia a modalità di concessione, sia tutto il sistema delle impugnazioni, abbiamo trovato una regolamentazione dettagliata per cui forse qualche volta, se mi è consentito dirlo per inciso, cioè un passaggio, ricordato dal senatore Benedetti, di superamento dell'emergenza verso la normalità ma anche forse la riesumazione di un garantismo che qualche volta per stigmatizzare questo passaggio è andato un po' più in là del necessario.

Questo è quello che abbiamo esaminato insieme con la nuova competenza del pretore; pertanto io sono pronto a rispondere a eventuali domande che verranno poste, insieme coi colleghi che hanno partecipato ai lavori del Sottocomitato.

**PRESIDENTE.** Il suo apporto, onorevole relatore, è stato quanto mai prezioso e senza di esso difficilmente saremmo giunti al punto in cui siamo pervenuti.

Io sono perfettamente d'accordo sulla possibilità di un'approvazione rapida di questo testo, salvo gli emendamenti e la discussione che dovremo affrontare e sono d'accordo con lei nell'auspicare una conclusione che la più rapida possibile.

**MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia.** Credo che non siano non comprensibili - anzi ben comprese - le ragioni per le quali penso di dovermi risparmiare a questo punto una pedissequa riesplorazione di una serie di scelte, fra l'altro assai complesse che sono state fatte in sede di comitato ristretto. Credo che risulti evidente come sia interesse del Governo e della Commissione di arrivare ad una conclusione rapida, perchè mi pare maturo, ormai, l'epilogo di un lavoro molto profondo e quindi la mia replica consiste solo in una dichiarazione di intenzioni con riferimento agli emendamenti che verranno via via presentati.

L'atteggiamento del Governo sarà di difesa, naturalmente non chiusa né gretta, del testo del comitato ristretto; si tratta di un testo assolutamente non censurabile, come taluno pretende rispetto a quello della Camera, in termini di regressione, perchè non è assolutamente vero; vi sono anche talune aperture in alcune direzioni, vedi il tema minorile, vedi la risistemazione di

tutta la tematica degli arresti domiciliari, e mi sembra un esempio tutt'altro che disprezzabile di bicameralismo proficuo; per queste ragioni insisto nel dire che, anche sotto il profilo di proposte tecniche, vorrei che queste aperture fossero attentamente valutate, perchè anche su questo terreno la riflessione è stata quanto mai faticosa e approfondita, e il rischio al quale possiamo trovarci di fronte è quello di una qualche inconsapevole improvvisazione. Dico subito che questo sarà l'atteggiamento del Governo; noi difenderemo il testo del comitato ristretto che ci sembra, sotto il profilo obiettivo, una rilettura accurata del testo della Camera, una soluzione assolutamente equilibrata che segna il modo tutt'altro che perplesso e timido del passaggio di uscita dall'emergenza, cui faceva riferimento il senatore Benedetti. Ma è una soluzione che, evidentemente, si fa carico anche della circostanza che sembra difficile uscire in un momento solo, in un punto solo da un itinerario abbastanza lungo, contorto e complesso qual è stato quello dell'emergenza. Ripeto che non ci sono pregiudizi da parte del Governo, ma esistono persuasi e convinti atteggiamenti che ci hanno portato, *in limine*, quando già si erano chiusi i lavori del sottocomitato, a portare dei correttivi, perchè forse era opportuno giungere a dei positivi aggiustamenti; ma è chiaro che se si presentassero degli squilibri l'atteggiamento del Governo non potrebbe che essere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Il comitato per l'esame degli emendamenti ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione:

#### Art. 1.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 255. - (*Determinazione della pena*). - Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età».

Ricordo che la Camera proponeva di non tener conto delle circostanze aggravanti salvo di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determinata la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, seguendo in questo la terminologia che il codice Rocco usava a proposito di altri problemi, perchè tale codice non considerava questa differenza tra i due gruppi di circostanze aggravanti. Viceversa il comitato ristretto, allineandosi su scelte che aveva compiuto rispetto alla determinazione della competenza penale, ha ritenuto di sostituire questa formula della Camera preferendo la seguente: «Delle circostanze aggravanti

non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.», con la conseguenza di includere anche quelle che portano un aumento di pena non avulso dalla pena base ordinaria per il reato, ma determinante un aumento maggiore del tradizionale terzo di cui agli articoli 61 e seguenti del codice penale: e cioè includendo gli aumenti fino alla metà e ai due terzi che sono contemplati per la circostanza aggravante della recidiva.

A questo articolo i senatori Martorelli, Benedetti, Salvato e Grosso hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo: dopo le parole: «effetto speciale» inserire le altre: «, esclusa la recidiva».

È stato inoltre presentato un emendamento da parte del senatore Vitalone tendente ad aggiungere dopo l'inciso: «fatta eccezione per l'età», le parole: «e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4 del codice penale».

GALLO. Dico subito che sono pienamente d'accordo per accogliere l'emendamento proposto dal senatore Vitalone che oltre alla esclusione dell'età contempla quella della recidiva. Comprendo le ragioni che sono alla base dell'emendamento proposto dal senatore Martorelli; tuttavia l'emendamento sarebbe forse più radicale: la esclusione della recidiva non provocherebbe invece particolari inconvenienti.

Allora, tenendo conto di questa esigenza, che in definitiva è quella che motiva l'emendamento proposto all'articolo 1 dello stesso disegno di legge, mi permetterei di proporre un terzo emendamento tendente ad aggiungere, alla fine, il seguente comma: «Agli effetti di quanto stabilito dal comma precedente e dall'articolo 32 del codice di procedura penale, della recidiva non si tiene conto».

In questo modo l'esclusione dell'effetto della recidiva sarebbe affermata vuoi per quanto riguarda il disegno di legge n. 252, ora all'esame della Camera dei deputati, vuoi per quanto riguarda l'articolo 32 del codice di procedura penale, che è effettivamente la norma sul tronco della quale la mancata menzione in via eccezziva della recidiva viene a provocargli inconvenienti maggiori. Vero è che si potrebbe anche non parlare della recidiva accedendo a quella tesi che non la considera circostanza ad effetto speciale. Tuttavia questa è una tesi, seppur sostenuta dal professor Nuvolone, che dà luogo ad incertezze e dibattiti e che cozza contro la lettera del codice penale che all'articolo 70 considera espressamente la recidiva come una delle circostanze inerenti alla persona del colpevole. Non solo, ma la qualificazione della recidiva come circostanza risulta vieppiù rafforzata dalla novella in tema di articolo 69 che coinvolge anche la recidiva nel giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti. La natura circostanziale di questa sorta di condizione personale è quindi assolutamente fuori discussione. Pertanto riterrei estremamente opportuno questo secondo comma che viene a sviluppare l'idea che è *in nuce* all'emendamento proposto dal senatore Martorelli.

PRESIDENTE. Questa è una novità di grande rilievo perchè si andrebbe ad incidere su un disegno di legge ancora *in itinere* presso la Camera dei deputati e di cui non conosciamo l'esito. Pur cercando certamente di apportare una utile cooperazione tra i due rami del

Parlamento, anche per evitare che la Camera ci rimetta la modifica relativa alla competenza del pretore, quella sottostante alla sua proposta mi sembra una procedura molto singolare sulla quale non mi esprimo per ora. Vorrei ascoltare il parere del relatore e del Governo.

MARTORELLI. Anch'io ho perplessità analoghe alle sue, signor Presidente, perchè si interverrebbe su un disegno di legge che non ha completato il suo *iter*.

GALLO. Non si tratta assolutamente di qualcosa in contrasto con quel disegno di legge.

MARTORELLI. Ma non siamo di fronte ad una legge dello Stato.

GALLO. Si tratta di una preoccupazione di tipo procedurale. La mia proposta tuttavia, per quanto concerne la potestà che abbiamo in questo momento, non vuole costituire assolutamente una preclusione e soprattutto rappresenta un modo di eliminare difficoltà che sicuramente sorreggerebbero presso la Camera dei deputati proprio relativamente alla disciplina della competenza pretorile.

Non vedo perchè un Parlamento che ha espresso con una votazione una riforma, non possa ritornare, poi, su questa riforma. Anche perchè vorrei che fosse chiaro questo: se la riforma deve riguardare puramente e semplicemente l'articolo 255 del codice di procedura penale, concernente il computo dei termini di custodia cautelare, l'esclusione della recidiva non si giustificerebbe. Anzi, vorrei dire che è proprio nel momento in cui noi riprendiamo la materia della competenza che evitiamo quegli effetti (qualcuno ha detto perversi, qualcuno pesanti) che discenderebbero dal testo che noi avevamo approvato.

PRESIDENTE. Se in questo momento dovessimo non occuparci della competenza e considerare esclusivamente l'emendamento Martorelli lei sarebbe contrario o favorevole a tale emendamento?

GALLO. Non riesco a cogliere, nella necessaria evidenza e perentorietà, la ragione di ritornare su questo articolo se questo non rappresenta uno strumento, sia pure abbastanza insolito, per riprendere una disciplina che avevamo operato agli effetti della determinazione della competenza pretorile.

Molto probabilmente questo testo verrebbe accettato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Sono molto perplesso su questa procedura. Prima di tutto esprimo parere favorevole all'emendamento del senatore Martorelli perchè, effettivamente, ritengo non si debba tener conto della recidiva soprattutto oggi che è diventata facoltativa, ma se ne debba tener conto soltanto al fine di spostare il limite della carcerazione preventiva. Anche se l'emendamento considerasse isolatamente il problema, che ci viene oggi sottoposto, dei limiti della durata della carcerazione preventiva, sarei



favorevole. Dico, poi, che non ho alcuna perplessità ad accogliere anche l'emendamento del senatore Vitalone inerente le attenuanti.

Per quanto riguarda, invece, il grave problema posto dal senatore Gallo, che è esclusivamente d'ordine parlamentare ed istituzionale, mentre sul merito siamo d'accordo, dobbiamo dire che ci siamo sbagliati quando abbiamo creato quella categoria delle circostanze ad effetto speciale senza ricordarci che ad essa apparteneva anche la recidiva; la quale porta, nelle sue forme di aggravamento o nelle sue forme di reiterazione, degli aumenti alla metà, ai due terzi, eccetera, che sono degli aumenti non indipendenti dalla pena ordinaria del reato. In questa maniera, allora, si spiega il fatto che il codice Rocco li considerasse in questo modo mentre sono, viceversa diventati, attraverso la nostra nuova definizione del codice penale e del codice di procedura penale, circostanze ad effetto speciale.

Abbiamo commesso un errore di cui non ci siamo avveduti, ne facciamo ammenda e ritengo che avranno ragione i colleghi della Camera dei deputati se ci rimanderanno il testo per invitarci ad una modificazione di questo genere.

Dobbiamo ora vedere se possiamo rimediare nel modo proposto dal senatore Gallo o meno. Vi dico subito che, pur avendo delle perplessità, siccome per una combinazione quasi fortunata la nostra modifica può incidere non sugli articoli di un disegno di legge itinerante, ma su un articolo del codice di procedura penale (l'articolo 32) si potrebbe, quindi, spianare la strada a questo tentativo. Se la Commissione lo riterrà opportuno, personalmente non mi opporrò a che questo tentativo venga effettuato, soprattutto per le parole del senatore Gallo il quale ci ha detto che esistono buone speranze in relazione all'atteggiamento che potrà tenere la Camera dei deputati.

VITALONE. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Martorelli vorrei dire che l'articolo 255 non è mirato soltanto sui termini di custodia preventiva, ma è mirato anche sulle norme che lo precedono. Per il computo della pena gli «effetti degli articoli precedenti» incidono anche sul regime della obbligatorietà o della facoltatività dei provvedimenti limitativi della libertà personale. Con ciò sollecito il Ministro a voler rivedere, nella sede appropriata, la norma dell'articolo 253 che presenta ancora delle vischiosità completamente superate dall'evoluzione di determinati istituti.

Non indugio su questo aspetto, ma una ripulitura della norma potrebbe essere opportuna, ripeto, in una sede più appropriata. Mi preoccupa, però, la modifica suggerita dal senatore Martorelli perchè andrebbe ineluttabilmente ad incidere anche sul regime dell'obbligatorietà. A meno che non modifichiamo il testo di cui all'articolo 255.

È chiaro, difatti, che se viene eliminata la recidiva dal computo della pena nel paradigma dell'articolo 355, siccome questo articolo richiama anche gli articoli 253 e 254, la si deve eliminare anche in questi ultimi, modificando in radice l'impianto dell'obbligatorietà e della facoltatività.

Ciò significa che il computo della pena che viene organizzato in questa norma vale, sì, soltanto per la durata della custodia preventiva, ma incide anche sull'obbligatorietà e sulla facoltatività della coercizione. Non mi sembra, però, che questo aspetto fosse stato esplicitato nell'intervento del senatore Martorelli.

GALLO. Mi pare che l'emendamento del senatore Martorelli fosse espressamente esplicito e chiaro sul punto, proponendo una riconsiderazione della recidiva in quanto la circostanza non rientra nel computo della pena agli effetti di quanto stabilito in questo primo comma (ovviamente ci si riferisce non soltanto all'articolo 255, ma anche agli articoli precedenti e all'articolo 272). Mi sembra estremamente importante il fatto che l'eccezione che viene fatta per quanto concerne la recidiva, se è limitata puramente e semplicemente a quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 255; non è eccezione che viene a risolvere un problema in ordine al carattere facoltativo o al carattere obbligatorio della recidiva.

Si dice: «Per il computo della pena»; quindi, l'attuale testo dell'articolo 255 non concerne la obbligatorietà o facoltatività della recidiva. Semmai l'emendamento del senatore Martorelli porterebbe un utile chiarimento che però mi sembrerebbe più esplicitato tenendo conto anche dell'articolo 32 del codice di procedura penale. L'anomalia, l'eterodossia della procedura è superata nel momento in cui il secondo comma si riferisce al codice di procedura penale e non al disegno di legge.

VITALONE. Si dovrebbe riscrivere per intero l'articolo 254 n. 2 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Potrebbe essere un'eccezione.

VITALONE. Se deve essere questa la strada su cui ci dobbiamo incamminare, chiederei una pausa di riflessione.

GALLO. Sono contrario ad una sospensione. Se si comincia con il sistema della sospensione per ogni articolo, non si finisce più.

VITALONE. Il collega Gallo ha espresso il suo parere. Il mio è contrario all'emendamento.

GALLO. Non è questo il problema. L'emendamento del senatore Martorelli rischia di essere ridondante, forse superfluo pur apportando un chiarimento. Ritengo che l'emendamento raggiungerebbe veramente il suo scopo se fosse completato con il riferimento all'articolo 32 del codice di procedura penale.

BATTELLO. Alla Camera dei deputati, quando hanno approvato l'articolo 1, hanno valutato le possibili conseguenze paventate, disapprovate dal senatore Vitalone. Non è che, introducendo questo discorso, modifichiamo i termini del dibattito svolto alla Camera; interveniamo solo per modificare un effetto perverso.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di modificare in radice il testo approvato dalla Camera. Si voleva eliminare l'effetto della recidiva sul mandato di cattura facoltativo e obbligatorio. La sua proposta è di modificare nella sostanza intima uno dei contenuti del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ha fatto bene il senatore Battello a richiamare l'attenzione su questo punto.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta del senatore Gallo. Le perplessità in ordine all'*iter* parlamentare ancora in corso non dovrebbero, a mio avviso, avere ospitalità in questa sede con il richiamo all'articolo 32 del codice di procedura penale, che è articolo che rimane con tutto il suo contenuto.

Capisco anche le preoccupazioni del senatore Vitalone ma mi pare che trattandosi di una eccezione si dovrebbe confermare l'esclusione già stabilita in precedenza. Per cui esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Gallo.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal senatore Vitalone, relativo alla necessità di tener conto del danno lieve.

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti, sia nella versione del senatore Martorelli sia in quella più ampia del senatore Gallo, devo dire che preferirei il testo approvato dalla Camera: cioè, delle circostanze aggravanti non si terrebbe conto, salvo di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Sono tuttavia favorevole all'emendamento del senatore Martorelli; sono invece contrario alla proposta di modifica del senatore Gallo per questa ragione: mi pare che si introdurrebbe una relazione con una materia che non c'entra e che è quella della competenza del pretore. Non c'è sicuramente un problema di conflittualità tra i due rami del Parlamento ma corriamo il rischio che, non approvando la Camera o il Senato la nuova formulazione dell'articolo 32 del codice di procedura penale, si faccia riferimento ad un articolo diverso da quello che si ipotizza con questo emendamento.

Devo dire che la mia contrarietà è dovuta ad una rassegnazione che però non è drammatica: non sarei disposto a parlare di errori cui occorre fare ammenda, credo siano cose che possono capitare durante itinerari complessi di disegni di legge: sono rassegnato ad un nuovo esame da parte del Senato del provvedimento sulla competenza del pretore. In quel testo non abbiamo tra l'altro fatto riferimento alla sezione istruttoria presso la Corte d'appello, come dovrà fare la Camera. È inevitabile il ritorno al Senato di tale provvedimento. Non è un fatto catastrofico, è quello che può accadere in operazioni manipolatorie di questa dimensione. Non riuscendo ad impedire un effetto che, mi pare, si voleva evitare, non sappiamo quale potrà essere la formulazione dell'articolo 32 del codice di procedura penale.

Sono contrario, signor Presidente, all'emendamento del senatore Gallo, mentre sono favorevole agli emendamenti presentati dai senatori Vitalone e Martorelli.

LIPARI. Avendo parlato di effetti speciali, si deve fare l'eccezione per la recidiva.

PRESIDENTE. A questo punto abbiamo due problemi. Innanzitutto, vorrei sentire se il senatore Gallo insiste sul suo emendamento o se, invece, è disposto a ritirarlo dopo le importanti dichiarazioni fatte dal Ministro e tenendo conto anche del fatto che noi, attraverso questa discussione, in fondo lanciamo alla Camera un segnale di disponibilità rispetto alle modifiche che essa si accinge a varare al disegno di legge sulla competenza penale del pretore.

L'altro problema che mi permetto di sottoporvi è se non sia il caso di rivedere la formula della doppia esclusione, accogliendo il contenuto dell'emendamento Martorelli e addivenendo ad una dizione letterale diversa. In fondo, la proposta Gallo ci apriva la strada per creare un capoverso a se stante.

GALLO. La questione formale si risolve immediatamente in quanto basta predisporre un secondo comma in cui si dice: «agli effetti di quanto stabilito dal comma precedente non si tiene conto della recidiva». Io però, come problema di sostanza e soprattutto - insisto - come problema politico, cioè come parlamentare che desidera vivamente che questi disegni di legge diventino al più presto leggi dello Stato, poichè ritengo che il rinvio da parte della Camera del disegno di legge sulla competenza penale del pretore non riguardi disposizioni tanto numerose come è stato invece prospettato dal Ministro, mi permetterei di insistere sull'emendamento che verrebbe a costituire, nella forma che ho proposto, un secondo comma.

Ovviamente, è soltanto per quanto concerne il valore di segnale alla Camera dei deputati, cui il Presidente ha fatto riferimento, per farle intendere cioè che noi saremmo disposti, anche in sede di riforma dell'articolo 32, a rivedere il testo per ciò che concerne il computo della recidiva, che sarei favorevole all'emendamento Martorelli? Chiedo però ai colleghi di riflettere attentamente su quello che è il significato del secondo comma nella stesura che ho proposto e di non farsi troppe preoccupazioni di estetica del diritto che molto spesso sono assolutamente fuorvianti.

LIPARI. Signor Presidente, mi pare che emerga un'ampia convergenza sull'adesione all'emendamento Vitalone, mentre rimane il problema del riferimento all'articolo 32 che però mi sembra essere non soltanto un problema di estetica del diritto, bensì un fatto di tecnica legislativa. Noi infatti non possiamo introdurre un riferimento normativo ad un ipotetico testo quale uscirà da una riforma da attuare. Così facendo, introdurremmo veramente un meccanismo che, con i modi di svolgimento della vita politica italiana, con le attività che caratterizzano i rapporti Governo-Parlamento, con gli incidenti di percorso che si determinano nelle vicende legislative, determinerebbe un'occasione di incomprensione. Pertanto, mi domando se la richiesta, implicita nell'emendamento Gallo, non possa essere tradotta in una mozione, in un ordine del giorno, o in una sollecitazione che poi diventi oggetto di un futuro adeguamento legislativo nel momento in cui verrà varata quell'altra riforma.

Quindi, proprio sul piano della ricevibilità formale, pur comprendendo le motivazioni significative e pertinenti addotte dal senatore Gallo, direi che tale proposta non sia allo stato attuale accoglibile perchè obiettivamente riferita ad un testo dell'articolo 32 che non è quello attualmente in vigore.

GALLO. Il Ministro ha fatto un'obiezione di tipo sistematico estremamente seria; però, di fronte all'urgenza di questi provvedimenti vorrei dire, io che sono un fanatico del sistema, una volta tanto passiamoci sopra. Non mi venga però a dire che faccio riferimento ad un articolo 32 ipotetico in quanto il mio emendamento si richiama all'articolo 32 del codice di procedura penale attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Gallo, lei insiste perchè il suo emendamento venga messo in votazione.

GALLO. Sì.

VITALONE. Prendo la parola per annunciare che, se l'emendamento Martorelli non dovesse essere accompagnato da una contestuale ripulitura di tutte le norme che verrebbero automaticamente ad essere travolte o toccate dalla modifica suggerita, il mio voto sarà contrario.

Più specificamente, se si vuole incidere sul meccanismo della obbligatorietà della coercizione o meno, bisogna rivedere anche il sistema degli articoli 235 e 236 relativi all'arresto obbligatorio. Una serie di fattispecie, infatti, assumono come paradigma l'infrazione di condanna pregressa per legittimare o meno lo stato di arresto, di coercizione giudiziaria ai sensi degli articoli 253 e 254, addirittura, nei confronti di colui che è stato dichiarato delinquente abituale è previsto un trattamento completamente diverso.

Pertanto, mi sembra veramente fuori luogo operare una modifica «di rimbalzo», senza minimamente preoccuparsi di questa ripulitura. Così facendo, infatti, noi creeremo forti ambiguità e perplessità all'interno del sistema. L'agente di polizia giudiziaria - ad esempio - quale testo dell'articolo 236 dovrebbe mai ritenere in vigore: quello che è contenuto anche in un recente provvedimento del Senato, se sarà approvato, ovvero quello che deriverebbe dalla giustapposizione del testo dell'articolo 1 di questo disegno di legge a tutte le norme richiamate per effetto della formulazione dell'articolo 255?

Ripeto, se non si provvede ad una contestuale armonizzazione delle norme che sono direttamente dipendenti o comunque interessate dalla modifica suggerita dal senatore Martorelli, soltanto per questa ragione, voterò contro. Mi sembra di avere anticipato infatti che sulla linea tracciata dal Governo, quella cioè di una sostanziale riduzione delle ipotesi di coercizione, io sono perfettamente d'accordo, solo che non si può agire in maniera artigianale, incidendo su una norma e provocando una serie di effetti a catena su tutto un complesso e delicato sistema.

PRESIDENTE. Intervengo anch'io per dichiarazione di voto e dico subito che molte delle osservazioni del senatore Vitalone mi sembrano pertinenti. Ad esempio, in materia di arresto in flagranza bisogna distinguere due problemi. Innanzitutto, per l'arresto facoltativo si fa riferimento anche a casi di persona altra volta condannata per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni; ipotesi questa di recidiva del tutto particolare che può benissimo continuare ad essere considerata tale dalle nostre leggi, anche nel caso di un'esclusione del computo della recidiva.

Per altro verso mi pare si debba riconoscere che quando l'arresto obbligatorio e l'arresto facoltativo in flagranza fanno ripetuto riferimento alla pena edittale e non si crea un articolo che escluda il computo della recidiva, noi avremo due sistemi diversi: il mandato di cattura obbligatorio o facoltativo ad opera del giudice ed un ordine di cattura del pubblico ministero non tiene conto della recidiva per la pena edittale; viceversa il sistema dell'arresto obbligatorio e facoltativo di cui, salvo errore, della recidiva dovrebbe ritenersi conto.

VITALONE. Sono gli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Allora già c'è armonizzazione e si tratta di sapere se nel contenuto vogliamo modificare ulteriormente il lavoro che abbiamo già compiuto: e cioè il fatto se il Senato avrà considerato sufficientemente - la Camera deve ancora considerarlo - nel momento dell'arresto obbligatorio e dell'arresto facoltativo in flagranza il fatto che poi non si sarebbe tenuto conto della recidiva. A me pare, dunque, che la proposta del senatore Vitalone non incide sull'*iter* di questo disegno di legge e pertanto esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Martorelli, anche se penso debba assumere una formulazione diversa.

La formulazione, su proposta anche del senatore Gallo, potrebbe essere la seguente: «Agli effetti di quanto statuito dal comma precedente non si tiene conto della recidiva».

Desidero però chiarire il punto cui siamo giunti. Il primo periodo dell'articolo 255 rimane immutato; il secondo periodo rimane nel testo proposto dal comitato ristretto; il terzo periodo verrebbe modificato secondo l'emendamento Vitalone. Si aggiungerebbe a questo punto un secondo comma nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

MARTORELLI. Signor Presidente, per parte mia mi dichiaro favorevole all'emendamento del senatore Vitalone e contrario, invece, a quello presentato dal senatore Gallo.

GALLO. Un'osservazione di carattere stilistico; si può fare un secondo comma in cui si dica: «Agli effetti di quanto stabilito dal comma precedente, non si tiene conto della recidiva e dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4», che compendia in un secondo comma le due ipotesi, una di aggravante, l'altra di attenuante.

BENEDETTI. Una dichiarazione di voto che si risolve in una preghiera al senatore Gallo. La storia parlamentare degli interventi legislativi è piena di contaminazioni anche vistose fra istituti del diritto penale, del diritto civile, figuriamoci fra istituti dello stesso codice di procedura penale; però è anche vero che il superamento dell'emergenza è il superamento anche di questo stato di cose. È anche vero che l'emendamento proposto dal senatore Gallo, con riferimento all'articolo 32, è adeguato, ma la cosa che ci convince a non votare tale emendamento è la circostanza richiamata dal Ministro per cui comunque, il disegno di legge sull'aumento della competenza penale del pretore sembra certo debba in ogni caso tornare a questo ramo del Parlamento. A questo punto, considerato il contenuto apprezzabile dell'emendamento Gallo, ma considerate anche le perplessità che si vengono a manifestare per altri aspetti, ci dispiace che la contrarietà o il non voto che andremo ad esprimere possa essere suscettibile anche di diversa interpretazione. Pertanto prego il senatore Gallo di voler ritirare l'emendamento, considerato che di questa materia, a quanto il Ministro autorevolmente ci dice, il Senato dovrà tornare nuovamente ad occuparsi.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Su questo emendamento il relatore si rimette alla Commissione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ribadisce invece il suo avviso contrario.

GALLO. Non posso rimanere insensibile all'appello così garbato rivoltomi dal senatore Benedetti; ritiro pertanto il mio emendamento riconfermando, tuttavia, le ragioni alla base dello stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Martorelli ed altri tendente ad aggiungere all'articolo 1, dopo le parole: «effetto speciale» le altre: «esclusa la recidiva».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Vitalone tendente ad aggiungere, all'ultimo periodo dell'articolo 1, la seguente frase: «e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo della Sottocommissione quale risulta nel testo modificato.

**È approvato.**

#### Art. 2.

L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 271. - (*Decorrenza della custodia cautelare*). - La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura alternativa dell'arresto domiciliare.

Se l'imputato è in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche quando i provvedimenti sono stati emessi per fatti diversi ma commessi con una sola azione od omissione; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare o in un distinto procedimento purchè il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorchè sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza».

MARTORELLI. Il terzo comma di questo articolo suscita alcune perplessità di tipo diverso; soprattutto, il problema della pluralità degli ordini o mandati di cattura costituisce un aspetto non chiaramente definito. Prospetto allora problematicamente se non sia il caso che dal terzo comma in poi si riadotti il testo che è stato licenziato dalla Camera dei deputati, che appare più chiaro; ad esso potrebbe apportarsi una piccola modifica semmai, non di fondo e molto opportuna; cioè si potrebbe dire: «quando sono pendenti ordini o mandati di cattura», per dare così il senso della compresenza, della contemporaneità di tali provvedimenti. Ciò potrebbe rendere più chiaro il testo.

Il terzo comma da noi formulato in sede di comitato ristretto non appare del tutto intellegibile, da questo punto di vista, ed è solo per questo che si potrebbe tornare - ripeto - al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Allora in sostanza il senatore Martorelli proporrebbe un emendamento al testo del Comitato per il quale, al posto dell'attuale terzo comma, dovrebbe leggersi quanto segue: «Quando sono pendenti più ordini o più mandati di cattura per lo stesso fatto, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo ordine o mandato e vengono commisurati in relazione alla più grave delle imputazioni contestate».

Sostanzialmente questo emendamento propone di tornare al testo approvato dalla Camera dei deputati rispetto al quale la distinzione più importante mi pare che sia in relazione al fatto che si fa riferimento alla più grave delle imputazioni contestate, mentre il Comitato aveva introdotto il riferimento all'ultima delle imputazioni contestate, e questo almeno per due motivi.

MARTORELLI. Comunque, signor Presidente, se non vi è consenso ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo il terzo comma nel testo elaborato dal comitato:

«Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche quando i provvedimenti sono stati emessi per fatti diversi ma commessi con una sola azione od omissione; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati».

Lo scrupolo che animava il lavoro dei proponenti era quello di distinguere due ipotesi: l'effettiva pluralità dei fatti e il concorso formale.

Penso, quindi, che il testo potrebbe rimanere invariato.

Potremmo, anzichè dire: «più provvedimenti di cattura o di arresto», rimettere: «più ordini o più mandati di cattura o di arresto», perchè se l'arresto viene definito «provvedimento» potrebbe dare adito a dubbi interpretativi.



LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Tutto questo venne fuori quando si parlò di quello che sarebbe stato il pubblico ministero del domani.

BENEDETTI. Vorrei avere un chiarimento. La dizione: «Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura...» non esclude – è la mia domanda – che possano essere emessi più provvedimenti di cattura, per lo stesso fatto, anche in procedimenti diversi?

PRESIDENTE. Anche questo elemento è stato già considerato.

BENEDETTI. Qual è la ragione della sostituzione del criterio temporale: «l'ultima delle imputazioni contestate» al criterio: «della gravità delle imputazioni contestate»?

Supponiamo, cioè, che per uno stesso fatto, ma in più procedimenti, venga contestato prima il reato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e, successivamente, il reato di banda armata dinanzi ad altri giudici precedenti. I termini di carcerazione preventiva, qui, vengono sincronizzati sul reato di banda armata?

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pare di ricordare, se non vado errato, che il senatore Gallo difendeva questa tesi giustamente, credo, e si potrebbero fare degli esempi speculari. Quindi rimaneva ferma e convincente l'idea che l'ultima delle imputazioni contestate fosse, anche tra più provvedimenti, quella meglio cristallizzata, più vicina al processo.

Credo che sia difficile una approssimazione più rassicurante di questa. Infine credo anch'io che potrà esserci qualche inconveniente, ma purtroppo ancora non è stata ideata una formula migliore.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Ricordo che qui, sul piano storico, abbiamo modificato quello che era un emendamento del Governo dopo un lunghissimo dibattito.

Tutte le sedute dedicate alla formulazione del testo in esame sono state motivate proprio da quell'alternarsi di tesi e controtesi, per cui è impossibile affidare al ricordo storico il perchè una certa tesi è prevalsa a danno di altre.

PRESIDENTE. Infatti tutti i Gruppi parlamentari erano autorevolmente rappresentati in seno al Comitato.

GALLO. Volevo dire al senatore Martorelli, che la ragione per cui si guarda all'ultima delle contestazioni è quella che fissa il tema sul quale si deve operare la decisione. È un criterio che può giocare a favore o contro, però ogni criterio può essere artificiosamente utilizzato per arrivare a risultati di comodo.

Quindi questo era sembrato il criterio più ragionevole.

BATTELLO. Vorrei attirare l'attenzione su un altro aspetto sul quale, se verrà considerato irrilevante, non insisterò.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati la previsione era che: «nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81» si applicasse il criterio della contestazione più grave.

Ora il primo comma dell'articolo 81, fermo restando che c'è sempre l'ipotesi della unità d'azione o d'omissione, prevede che: «l'unica azione od omissione violi diverse disposizioni di legge o la medesima disposizione di legge».

PRESIDENTE. Cioè il concorso formale, omogeneo ed eterogeneo.

BATTELLO. Ora, dalla nostra formulazione sembra di capire che il criterio della più grave delle imputazioni contestate venga riferito soltanto al concorso formale eterogeneo. Ma possono anche darsi omologhe ipotesi di concorso formale omogeneo, per cui penso che dovremmo fare il riferimento ai casi di cui al primo comma dell'articolo 81, senza preferire il concorso formale eterogeneo.

PRESIDENTE. Prima di formulare un emendamento in tale senso, sul quale concorderei, vorrei che coloro che hanno partecipato attivamente al Comitato ci dessero altre spiegazioni.

GALLO. Non è affatto detto che la terminologia «reato più grave» si riferisca solo al concorso formale eterogeneo. Quando il reato continuato esige la violazione della medesima disposizione di legge, si parlava di reato più grave.

BATTELLO. Non si sta parlando di reato continuato.

GALLO. Il reato più grave non implica una diversa qualificazione giuridica; è il fatto che in concreto risulta più grave.

PRESIDENTE. Quali obiezioni ci sarebbero a far riferimento al primo comma dell'articolo 81 del codice penale, dato che dice così autorevolmente che sono comprese l'una e l'altra forma di concorso formale? Perché non usiamo questa formulazione, come ha fatto la Camera dei deputati?

GALLO. Accetterei la proposta del collega Battello. L'espressione: «Le disposizioni che precedono si osservano anche quando i provvedimenti sono stati emessi per fatti diversi ma commessi con una sola azione od omissione;», è abbastanza scorretta. Direi che il motivo principale che mi convince ad accettare l'emendamento del senatore Battello, riguardante il riferimento al primo comma dell'articolo 81, è proprio quello di evitare la *vexata quaestio* del rapporto azione omissione in sede di concorso formale. Sotto questo riflesso sono perfettamente d'accordo.

BATTELLO. Si potrebbe dire: «Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale».

VITALONE. Ho l'impressione, signor Presidente, che da questo terzo comma si ricavi un termine di decorrenza della custodia diverso da quello fissato dal primo comma. È esatta questa mia impressione? Se è così, va corretto.

Nel primo comma si stabilisce in linea generale che la durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato. Nel terzo comma, laddove ci si preoccupa di evitare effetti perversi, si fa riferimento al giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento.

Per l'imputato fermato il problema è relativo, il provvedimento è soggetto a convalida; nel caso dell'imputato arrestato possono essere spediti più provvedimenti limitativi. In questo caso la decorrenza, alla stregua del terzo comma, inizierebbe dal momento in cui il provvedimento è notificato.

MARTORELLI. Se c'è un arresto precedente, si tiene conto del giorno dell'arresto.

VITALONE. Nel terzo comma si dice che i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto.

GALLO. Se è stato emanato un provvedimento di arresto, decorrono dal provvedimento di arresto.

VITALONE. Allora ha senso l'obiezione del presidente Vassalli: va fatto riferimento all'esecuzione del provvedimento che può essere l'esecuzione dell'arresto.

PRESIDENTE. È incluso l'arresto in flagranza.

GALLO. Anche se non è provvedimento tipico ma atipico, è sempre provvedimento e non mera situazione di fatto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Battello tendente a sostituire, al terzo comma dell'articolo 2, la dizione: «Le disposizioni che precedono si osservano anche quando i provvedimenti sono stati emessi per fatti diversi ma commessi con una sola azione od omissione», con l'altra: «Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 del testo della Sottocommissione quale risulta a seguito della modifica testè approvata.

**È approvato.**

### Art. 3.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 272. - (*Durata della custodia cautelare*). - L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati

l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:

- 1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;
- 2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;
- 3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);
- 4) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio: a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; b) un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinché si proceda con istruzione formale.

L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

- 1) trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;
- 2) tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
- 3) sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
- 4) un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;
- 5) un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera a) del primo comma.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

- 1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;
- 2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;
- 3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rimesso ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero la rimessione decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti.

La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia

superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma, 5 mesi per quelli di cui al numero 1), un anno per quelli di cui al numero 2), due anni per quelli di cui al numero 3), quattro anni per quelli di cui alla lettera *b*) del numero 4), sei anni per quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso numero.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per delitto per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Allo stesso modo possono provvedere, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare previsti nel quinto comma. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura».

A questo articolo è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo da parte del senatore Vitalone. Ne do lettura:

«Art. 272. - (*Durata della custodia cautelare*). - La durata della custodia cautelare non può oltre passare i termini sottoindicati:

1) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo:

*a*) fino al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio: un anno e sei mesi;

*b*) dal deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio: un anno e sei mesi;

*c*) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: un anno;

*d*) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello: un anno;

2) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e la legge prevede la pena della reclusione inferiore nel massimo a venti anni:

- a) fino al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio: un anno;
- b) dal deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio: un anno;
- c) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello: un anno;

3) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni:

- a) fino al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio: sei mesi;
- b) dal deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio: sei mesi;
- c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: sei mesi;
- d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello: sei mesi;

4) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni:

- a) fino al deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio: tre mesi;
- b) dal deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio: tre mesi;
- c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: tre mesi;
- d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello: tre mesi;

5) per i reati di competenza del pretore:

- a) fino al decreto di citazione a giudizio: trenta giorni;
- b) dal decreto di citazione a giudizio: un mese;
- c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: tre mesi.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore affinché si proceda con istruzione formale.

VITALONE. Signor Presidente, mi accingo a ritirare l'emendamento esclusivamente per una ragione. Tale emendamento infatti nasce dalla profonda, radicata convinzione che il testo dell'articolo 272 avrebbe potuto avere una stesura più agile, ai fini della lettura, di quella elaborata dal comitato ristretto. Tengo a sottolineare però che non ci sono diversità nelle scelte sottostanti ed anzi mi pare che addirittura i termini di custodia siano perfettamente in sintonia con quelli contenuti nel testo del comitato ristretto. Il mio, pertanto, voleva solo essere un tentativo di offrire un contributo per agevolare la lettura del testo normativo. Però, poichè mi sembra che questo non premierebbe la fatica alla quale si sono sottoposti i colleghi della Sottocommissione, fatta questa precisazione, ritiro l'emendamento.

MARTORELLI. Vorrei fare alcune osservazioni che intendo tradurre in emendamenti. Anzitutto, ritengo opportuno inserire un articolo *3-bis* che verrebbe a rappresentare, secondo noi, un'anticipazione significativa di alcune proposte relative al nuovo codice di procedura penale. Tale articolo potrebbe essere così formulato:

«Per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, la custodia cautelare in carcere o la pena non può superare la durata di giorni venti. Per il periodo residuo si applica la misura degli arresti domiciliari».

Quella dei reati previsti e puniti con pena non superiore a tre anni è una problematica che è stata - ripeto - ampiamente discussa per quanto riguarda il testo del nuovo codice di procedura penale ed è a nostro avviso importante che venga inserita in questo momento. Non si capisce, infatti, perchè per reati minimi debba prevedersi ancora una durata in carcere superiore ai 20 giorni; secondo noi, è invece opportuno prevedere una durata inferiore, nonchè l'applicazione per il periodo residuo della misura degli arresti domiciliari. Questa è la prima osservazione che formalizziamo in emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento. Il suo emendamento diventerebbe un articolo *3-bis*, ma oggi nel testo elaborato dal Comitato ristretto abbiamo il primo comma dell'articolo 272 che al n. 1 recita: «30 giorni se per il reato per cui si...» quindi, il suo emendamento non sarebbe solo aggiuntivo, ma anche modificativo rispetto al suddetto comma.

MARTORELLI. Però, signor Presidente, bisogna tener presente l'altra questione e cioè che comunque la pena da erogare deve essere sempre ed esclusivamente quella degli arresti domiciliari. In effetti, gli emendamenti potrebbero essere due: uno modificativo del punto 1) del primo comma dell'articolo 3, nel senso di sostituire alle parole «30 giorni» le parole «20 giorni» e l'altro aggiuntivo, che diventerebbe l'articolo *3-bis*, concernente - come ho detto prima - l'applicazione della misura degli arresti domiciliari per il periodo residuo.

Vorrei fare un'altra osservazione che non tradurremo però in emendamento se la nostra interpretazione è condivisa dai colleghi. Noi intendiamo il quinto comma relativo all'annullamento con rinvio da parte della Cassazione nel senso che per il procedimento rimesso ad altro giudice i termini della carcerazione preventiva ricominciano a decorrere relativamente alla fase del giudizio cui è rimesso il procedimento. Se, ad esempio, la Cassazione annulla con rinvio alla Corte di assise di appello, la fase è quella del secondo grado ed è per tale fase che vanno intesi i nuovi termini. Se così non fosse, non saremmo d'accordo.

BATTELLO. Proporrei al quinto comma dell'articolo 3 alcune modifiche, nel senso di sostituire alla parola: «rimesso» l'altra: «rinviato», di sostituire le parole: «la rimessione» con le parole: «il rinvio» e, infine, di aggiungere al comma la frase: «relativamente a ciascun stato e grado del procedimento».

GALLO. Mi associo a questi emendamenti, signor Presidente, necessari per una questione di logica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Battello e Gallo tendente a sostituire, al quinto comma dell'articolo 3, la parola: «rimesso» con l'altra: «rinviato».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole: «la rimessione» con le altre: «il rinvio».

**È approvato.**

Metto infine ai voti l'emendamento aggiuntivo, sempre dei senatori Battello e Gallo, delle parole: «relativamente a ciascun stato e grado del procedimento» alla fine del quinto comma.

**È approvato.**

MARTORELLI. A proposito del quint'ultimo comma dell'articolo 3 vorrei fare un'osservazione. Mi pare che questa sia una dizione del tutto inutile. Una volta stabilito il tetto massimo della carcerazione preventiva, quale scopo può avere una terminologia di questo genere?

BATTELLO. Ha lo scopo di opporre un secondo sbarramento alla seconda causa di sospensione, introdotta attraverso la previsione per cui durante il termine per le perizie restano sospesi i termini. Se non ci fosse questo secondo sbarramento le altre ipotesi di perizia, eccetera, porterebbero oltre il primo sbarramento.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Appare questa comunque, una ipotesi pericolosa perchè, come voi capite, subito dopo l'entrata in vigore di questa legge si verificheranno molte scarcerazioni, perchè i termini risulteranno già superati. Tuttavia voglio sottoporvi un altro profilo: la sistemazione di questo comma non appare esattamente inquadrata nel contesto dell'intero articolo, perchè se diciamo che la durata della custodia cautelare non può comunque superare un certo limite, va a finire che non si applicano le norme riguardanti le cause di sospensione.

BATTELLO. Ma le cause di sospensione, secondo il testo attuale, si aggiungono al primo tetto di sbarramento.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma avendolo sistemato immediatamente dopo, si può intendere che i termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi nei casi di cui al sest'ultimo comma, ma che comunque la durata della custodia cautelare non può superare il limite previsto dal quint'ultimo comma. Al fine della sospensione si potrebbe intendere che non si deve tener conto di quelle stesse cause di sospensione.

Faccio questa osservazione perchè sono preoccupato per l'applicazione futura della norma in relazione alle varie situazioni che esistono.

PRESIDENTE. Questa norma, nel suo complesso, è sottoposta alla proroga dei nov mesi. Giacchè stiamo discutendo di questo, voglio porre un



quesito: questo comma si applica anche in caso di reati che prevedono la pena dell'ergastolo? Per tale pena non è possibile calcolare i due terzi.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Salvo che non si accetti che per ergastolo si intenda la pena di ventotto anni, come risulta da una certa legge.

PRESIDENTE. No, questo non è possibile. Emerge chiaramente che il tetto non può essere superato neanche nei casi di sospensione e conseguentemente non può valere per i reati per i quali sia prevista la pena dell'ergastolo.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Vorrei avere un chiarimento: non capisco cosa significhi la dizione «ritenuta in sentenza».

PRESIDENTE. Questa dizione è stata aggiunta perchè molte volte accade che attraverso la sentenza di primo grado il reato non è più quello originariamente contestato, anzi è certamente un reato meno grave, dovendosi tener conto della decisione del giudice sul reato precedente, che non ha ritenuto di dover applicare la pena preventiva.

BATTELLO. L'articolo 275 va valutato in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza. La giurisprudenza ha sempre affermato che il criterio dell'articolo 275, cioè del «ritenuto in sentenza» si applica alla valutazione dei termini di decorrenza.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Potrebbe accadere che il rispetto dei termini venga violato; per esempio, nel caso di una sospensione in istruttoria, in presenza di una certa ordinanza di rinvio al giudizio. In tal caso si potrebbe andare molto al di là del termine e si resterebbe ancora nei termini computati in riferimento alla pena prevista per il reato contestato nel rinvio a giudizio; potrebbe accadere cioè che vengano superati di fatto questi termini.

PRESIDENTE. Certamente.

GALLO. Proprio per chiarire alcuni concetti vorrei sottolineare che il «ritenuto in sentenza» può riguardare anche una qualificazione più grave, perchè ai sensi dell'articolo 477, primo comma, del codice di procedura penale posso dare una qualificazione purchè la cognizione del reato non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di un livello incolmabile, sotto questo profilo.

GALLO. Non a caso bisognava fare riferimento alla pena prevista in astratto per questo reato, in questa ipotesi di ritenuto in sentenza.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Fintanto che non c'è una sentenza bisogna far riferimento al reato contestato.

VITALONE. E per quanto riguarda l'ergastolo il problema come viene risolto?

PRESIDENTE. Valgono i sei anni prolungati per alcuni tipi di reato, con in più le eventuali sospensioni.

GALLO. Vorrei fare una breve osservazione in merito al quintultimo comma, perchè ritengo che quanto detto dal senatore Vitalone sia pertinente.

È reale il problema dell'ergastolo, ma per risolvere la questione basterebbe precisare che la durata della custodia cautelare non può superare i due terzi del massimo della pena «temporanea» prevista per il reato contestato.

PRESIDENTE. La sua osservazione mi sembra pertinente e, facendo mio il suo suggerimento, propongo al quintultimo comma dell'articolo 3 un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: «del massimo della pena», l'altra: «temporanea».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

**È approvato.**

MARTORELLI. Propongo un altro emendamento relativo alla soppressione dell'ultima parte del comma finale dalle parole: «Tuttavia il giudice istruttore», fino alla fine del comma stesso. Questo, secondo me, per limitare la facoltà di cattura che si dà al giudice istruttore, facendo salvi i casi di reati particolarmente gravi compresi tra quelli per i quali è obbligatorio il mandato di cattura.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, dobbiamo decidere se affrontare o meno in questa seduta i problemi connessi agli emendamenti proposti dal senatore Martorelli tendenti a stabilire che per i reati con pena detentiva fino a tre anni la custodia cautelare non può superare i venti giorni, che per detenzione ulteriore si deve applicare la misura degli arresti domiciliari, e a modificare l'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 3 limitando, in sostanza, il potere del giudice istruttore di ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini soltanto ai casi dei reati più gravi e particolarmente qualificati; per i quali già esiste, peraltro, una disposizione speciale di prolungamento nell'articolo 7 proposto dalla Sottocommissione.

Infine, il senatore Martorelli ha proposto, dopo l'articolo 3, un nuovo articolo 3-bis del quale ha già dato lettura.

Questo dobbiamo ora decidere.

VITALONE. A mia volta proporrei, al terzultimo comma dell'articolo 3, un emendamento soppressivo della possibilità di emettere mandato di cattura nel caso in cui l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stia per darsi alla fuga, perchè in questo caso la norma potrebbe prestarsi a molti abusi, per il fatto che viene data la facoltà al magistrato di emettere sempre il mandato di cattura.

PRESIDENTE. Dobbiamo, però, avere la consapevolezza che su questo punto modifichiamo il sistema vigente.

MARINUCCI MARIANI. Il sistema vigente, infatti, si è prestato ad una serie di abusi.

PRESIDENTE. Sì, ma garantisce anche da una serie di abusi.

BENEDETTI. Bisogna considerare bene tutte le altre possibili implicazioni.

VITALONE. La norma recita: «Se l'imputato trasgredisce agli obblighi». S'impongono, quindi, degli obblighi. Se l'imputato non li osserva si revoca il provvedimento e si emette il mandato di cattura.

PRESIDENTE. L'imputato potrebbe anche essere il più osservante possibile degli obblighi e, nello stesso tempo, essere tutto pronto per darsi alla fuga.

VITALONE. Se sta per darsi alla fuga, però, l'autorità di pubblica sicurezza interviene e glielo impedisce.

GALLO. Se il testo normativo fosse: «si è dato o è per darsi alla fuga» non ci sarebbero più problemi. Infatti quel: «risulta» tende ad impiantare un'esigenza probatoria abbastanza forte, perentoria, scandita.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Vitalone di rinviare questa sua osservazione ad un secondo tempo, questo a causa delle molte riforme cui ci stiamo dedicando.

VITALONE. Sono d'accordo, poi, e in una posizione forse più avanzata del senatore Martorelli, sulla facoltà di emissione del provvedimento dopo il decorso di una delle *tranches* della custodia preventiva, perchè quando l'imputato è stato scarcerato per decorso dei termini di custodia cautelare, ripristinare la custodia in altra fase del processo significa trasformare la funzione dell'istituto.

MARTORELLI. Il nostro emendamento si riferirà alla presenza di questa condizione.

VITALONE. Bisogna stabilire, signor Presidente, i tempi dell'ulteriore lavoro.

PRESIDENTE. Si tratta di sapere se su questi due temi sollevati entrambi dal senatore Martorelli - uno è attinente ai reati minimi, all'arresto domiciliare, l'altro al potere del giudice istruttore di stabilire la carcerazione con l'ordinanza di rinvio a giudizio - che fanno parte dell'articolo 272 del

codice di procedura penale la Commissione vuole deliberare subito oppure nella seduta pomeridiana.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Per poter riprendere la discussione nella seduta pomeridiana, dovremmo sospendere subito i lavori.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Non potrò essere presente nella seduta pomeridiana; anticipo, pertanto, il mio cordialissimo ma fermissimo dissenso su tutti e tre gli emendamenti illustrati dal senatore Martorelli.

Se ho inteso bene, una proposta di modifica riguarda non tanto la carcerazione quanto l'espiazione della pena. Credo di avere le stesse opinioni del senatore Benedetti sull'esigenza di trovare modi alternativi di esecuzione delle pene brevi. Proprio la settimana scorsa abbiamo raccolto i lavori, credo di grande interesse, di una commissione sul tema delle pene alternative. Non so cosa pensate, ma io comincio a vedere il nostro sistema processuale come un mulino che macina acqua, per la semplice ragione che nel 60 per cento dei casi i processi servono a dare la condizionale; siamo persino riusciti a dare la condizionale sulle pene alternative, è il massimo del paradosso.

Bisogna trovare soluzioni civili ma vere, non finte. Questa fortissima anticipazione che viene proposta crea anche problemi logistici: non so come potrebbero essere risolti perchè il tema degli arresti domiciliari è facile da scrivere ma complesso da far vivere, in quanto non potete non sapere che ogni arresto esige venti uomini della polizia per la sorveglianza. Per questa ragione, pur comprendendo le motivazioni, che sono nel senso di una scelta che faremo gradualmente nella direzione suggerita, sono contrario alla proposta.

Sono contrario anche al primo emendamento, perchè non riesco a capire la differenza tra venti e trenta giorni.

Un'ultima cosa mi turba molto: non stiamo certamente rifondando tutta la materia della privazione della libertà nel processo penale. Sono estremamente preoccupato per l'apertura di un varco che la Camera dei deputati neanche si era sognata di anticipare. Ha ragione il senatore Vitalone nel dire che si possono fare tante cose; sono contrario; non so se ritenete che non si metta in rischio la gradualità di tutta una manovra.

VITALONE. Abbiamo fatto molto nel senso di uno scardinamento.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ci siamo incamminati su una strada di rischio prudente sulla quale sono d'accordo. Il mio invito è quello di vedere la misura di questo rischio; ho grossi timori che, inserendo questa materia, si operi una grossa scopertura. Non farei riferimento al passato, penso all'emergenza attuale. La possibilità della libertà provvisoria è aperta rispetto al passato; questo è gesto che va colto insieme ad altri. Non bisogna smantellare il sistema, sono assolutamente contrario.

Abbiamo lavorato insieme un mese: Governo, maggioranza, opposizione. alcune rinunce il Governo le ha fatte e credo che il Presidente possa testimoniarlo; abbiamo cercato la soluzione che ci sembrava più equilibrata. Se questo lavoro viene di nuovo messo in discussione, la mia posizione diventerà difficile.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il Ministro per queste anticipazioni. Non facendosi osservazioni, resta infine inteso che il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,50.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. ETTORE LAURENZANO**